*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 260**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 7 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

## CIRCOLARI

**Ministero delle politiche agricole e forestali**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182/L

**Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**



**00G0371**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ancona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Considerato che nel rispetto del piano di attivazione degli uffici delle entrate della regione Marche, l'ufficio delle entrate di Ancona sarà attivato entro l'anno 2000;

Tenuto conto:

che l'ufficio delle entrate di Ancona sarà ubicato nei locali demaniali, situati in Ancona, via Palestro, 15, attualmente occupati dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dall'ufficio del registro;

che detti locali, per essere adibiti ad ufficio delle entrate, richiedono i necessari lavori di adattamento funzionale;

Considerato che, per consentire l'effettuazione dei predetti lavori, è stato necessario tra l'altro:

trasferire l'ufficio del registro di Ancona in altra sede, situata sempre in via Palestro, 15;

disporre, nei giorni 26 e 27 settembre 2000, la chiusura al pubblico del detto ufficio per eseguire le operazioni di trasferimento;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Ancona è accertato per i giorni 26 e 27 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 23 ottobre 2000

*Il direttore regionale:* DE MUTIIS

**00A13870**

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla società «Centro assistenza fiscale ASCOM Schio S.r.l.», in Schio, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 13 settembre 2000 con la quale la società «Centro assistenza fiscale ASCOM Schio S.r.l», con sede in Schio (Vicenza), via Battaglione Val Leogra n. 47 - codice fiscale e partita I.V.A. 02837790241 - legalmente rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig. Miatto Maurizio, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 11 aprile 2000 a rogito notaio dott.ssa Giulia Clarizio, n. 44068 di repertorio e n. 9873 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale di Vicenza in data 6 giugno 2000;

Considerato che i soci della costituita società sono:

Associazione mandamentale commercianti di Schio con sede in Schio (Vicenza), via Battaglione Val Leogra n. 47 - codice fiscale 83000350245;

Associazione commercianti, commercio, turismo e servizi mandamento di Thiene, con sede in Thiene (Vicenza), via Montello n. 33 - codice fiscale 84000210249;

Visto l'atto costitutivo della società dal quale risulta che il capitale sociale sottoscritto è di euro 60.000 pari a L. 116.176.200, è stato interamente versato presso l'agenzia di Schio (Vicenza) della Cariverona banca S.p.a., giusta quietanza rilasciata in data 11 aprile 2000;

Vista la delega in data 10 marzo 2000, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, ha rilasciato le autorizzazioni alla costituzione di un centro di assistenza fiscale alle imprese alle associazioni territoriali sopraindicate;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori ed è stata istituita il 29 aprile 1945;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 188, stipulata in data 28 agosto 2000, con l'Assitalia - Agenzia generale di Schio - ai sensi dell'art. 6, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 164/1999, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d),* del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, della società di servizi «S.e.d.a.c. S.r.l.», con sede in Schio (Vicenza), via Battaglione Val Leogra n. 47, codice fiscale e partita I.V.A. 00900790247;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale delle predette società di servizi è posseduto sia dalle organizzazioni che hanno costituito il C.A.F., sia dalle rispettive organizzazioni territoriali;

Vista la dichiarazione del dott. Lorenzo Bordin, iscritto al n. 568 dell'Ordine dei dottori commercialisti di Vicenza, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto Ordine;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «Centro assistenza fiscale ASCOM Schio S.r.l.», con sede in Schio (Vicenza), via Battaglione Val Leogra n. 47, codice fiscale e partita I.V.A. 02837790241 è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 ottobre 2000

*Il direttore regionale:* MICELI

**00A13916**

---

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592,

che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 159797 del 12 ottobre 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo del mancato e irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alle operazioni di trasloco dai locali siti in Salita Schenardi a quelli in piazzale Lambertenghi n. 3 ed a ragioni tecniche collegate;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio come di seguito specificato:

dal 4 ottobre al 6 ottobre 2000 il servizio è stato limitato alla sola accettazione delle formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni, annotazioni) escluse quindi visure, certificazioni e copie;

dal 7 ottobre all'11 ottobre 2000 è rimasto completamente chiuso il servizio di pubblicità immobiliare;

il giorno 10 ottobre 2000 è rimasto chiuso il catasto terreni ed il catasto fabbricati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

*Il direttore compartimentale:* ETTORRE

**00A13868**

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, limitatamente al servizio visure e certificazioni catastali.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 28580 del 4 agosto 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Milano, ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento relativamente ai servizi catastali dell'ufficio medesimo;

Vista la nota prot. n. 72730 del 23 ottobre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Milano ha comunicato la riattivazione di tutti i servizi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, nel periodo dal 25 settembre 2000 al 29 settembre 2000 relativamente al servizio visure e certificazioni catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

*Il direttore compartimentale:* ETTORRE

**00A13869**

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, limitatamente alle funzioni di aggiornamento dati.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 28580 del 4 agosto 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Milano ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento relativamente all'aggiornamento dati;

Visto il decreto prot. UDC/13132 del 22 settembre 2000, con cui si è accertato l'inizio del mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano relativamente alle funzioni di aggiornamento dati;

Vista la nota prot. n. 72730 del 23 ottobre 2000, con la quale il direttore dell'ufficio del territorio di Milano ha comunicato la riattivazione di tutti i servizi;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Milano, nel periodo dall'8 settembre 2000 al 29 settembre 2000 relativamente alle funzioni di aggiornamento dati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

*Il direttore compartimentale:* ETTORRE

**00A13873**

DECRETO 24 ottobre 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pavia.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -

n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 1/186045 del 3 ottobre 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamenti dell'ufficio medesimo;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un'avaria del sistema informativo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pavia nel giorno 29 settembre 2000 a causa di un'avaria del sistema informativo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 ottobre 2000

*Il direttore compartimentale:* ETTORRE

**00A13874**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 settembre 2000.

**Determinazione delle tariffe spettanti al Ministero della sanità per spese derivanti dalle attività di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 8-*bis* della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici, come modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

ED

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8-*bis*, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, il quale prevede che con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, siano stabilite tariffe e modalità delle spese, a carico del richiedente, relative alla richiesta di riconoscimento della riservatezza di cui ai commi 3 e 8 del medesimo art. 8-*bis*;

Ritenuto necessario determinare la misura delle tariffe;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione della tariffa*

1 . Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza, intende ottenere la non iscrizione di uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, lettera *h),* della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, è tenuto al pagamento di una tariffa fissata nella somma di lire duemilioni.

2. Al pagamento della medesima tariffa è altresì tenuto chi intende otterere una proroga, non superiore a tre anni, del riconoscimento della riservatezza.

Art. 2.

*Modalità di pagamento*

1. La tariffa di cui all'art. 1 deve essere versata presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di entrata 3622 denominato versamento del-

l'importo della tariffa, a carico del richiedente, relativa al riconoscimento della riservatezza di uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico. L'attestazione del predetto versamento dovrà essere acclusa alla domanda volta ad ottenere il riconoscimento della riservatezza.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1 . Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2000

*Il Ministro della sanità*
VERONESI

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
GIARDA

*Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2000*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 166*

**00A14075**

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elmex».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione dei medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1 , del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinale, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Roche S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospenzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata limitatamente alla specialità medicinale sotto elencata il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

ELMEX gel tubo 215 g - A.I.C. n. 026487025.

Titolare: ditta Roche S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A14063**

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Anatetall».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte della aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Chiron S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto direttoriale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

ANATETALL 1 flacone 10 ml (20 dosi) - A.I.C. n. 002238032.

Titolare: ditta Chiron S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente*: GUARINO

**00A14064**

---

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiobil».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazioni all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

CARDIOBIL 10 flaconcini orali monodose 1 gr - A.I.C. n. 031578014.

Titolare: ditta Biologici Italia Laboratories S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A14065**

---

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Raniben».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOLOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazioni all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 , comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta F.I.R.M.A. S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 ottobre 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000:

RANIBEN 20 compresse 300 mg - A.I.C. n. 025241086.

Titolare: ditta F.I.R.M.A. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A14069**

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Axonin».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 , comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Master Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

AXONIN:

28 compresse 15 mg - A.I.C. n. 027698036;

28 compresse 30 mg - A.I.C. n. 027698048.

Titolare: ditta Master Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A14070**

---

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef».**

## IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19 , comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Mead Johnson S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 ottobre 2000, della ditta Mead Johnson S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000:

CRONOCEF:

12 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028727016;

polvere sospensione OS 125 mg/5 ml - A.I.C. n. 028727030.

Titolare: ditta Mead Johnson S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* GUARINO

**00A14071**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla società ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l., in Vigevano, al rilascio di certificazioni ed attestazioni di conformità, per i dispositivi di protezione individuale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Visti i decreti 4 febbraio 1994 e 6 luglio 1995 con i quali la società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», con sede in Vigevano, corso Brodolini n. 19, è stata autorizzata al rilascio di certificazione CEE per taluni dispositivi di protezione individuale;

Viste le istanze con le quali la predetta società chiede ora il rinnovo e l'estensione delle predette autorizzazioni ad ulteriori categorie di dispositivi individuali di protezione;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità, per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686/CEE:

tutti i dispositivi di protezione degli arti inferiori;

guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;

guanti da lavoro di cuoio a cinque dita;

guanti di protezione per utilizzatori di motoseghe;

guanti di protezione contro rischi meccanici, livelli 2, 3, 4, 5;

guanti di protezione contro il freddo (fino a - 50° C);

guanti contro l'effetto delle vibrazioni;

guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;

guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi;

guanti di protezione contro il freddo (oltre a - 50° C);

guanti, moffole e manicotti di materiale isolante per lavori sotto tensione.

2. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», è altresi autorizzata al rilascio di attestati di conformità, del sistema di garanzia di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 1 ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva sopracitata.

Art. 2.

1. La società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.», è autorizzata al rilascio di attestati di conformità del sistema di qualità ai sensi dell'art. 11, lettera *B)*, limitatamente alle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale denominati «indumenti protettivi» e ricadenti nel campo di applicazione della citata direttiva n. 89/686/CEE.

2. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata su supporto magnetico all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

4. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

5. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

6. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

7. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della società «ANCI servizi - Sezione CIMAC S.r.l.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale dei rapporti di lavoro*
FERRARO

**00A13895**

---

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla società «L.A.P.I. S.r.l.», in Prato, al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, per i dispositivi di protezione individuale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista la istanza con la quale la società «L.A.P.I. S.r.l.», con sede in Prato (Firenze), via della Quercia n. 11, chiede l'autorizzazione al rilascio di certificazioni per talune categorie di dispositivi individuali di protezione;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla società «L.A.P.I. S.r.l.» ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;

Decretano:

*Articolo unico*

1. La società «L.A.P.I. S.r.l.», è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, per i seguenti dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686/CEE:

*Cat.* 3

indumenti di protezione, guanti ed accessori per lavoratori esposti al calore;

indumenti di protezione per Vigili del fuoco (con esclusione degli indumenti di protezione per operazioni di saldatura e similari).

2. La società «L.A.P.I. S.r.l.», è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformità, del sistema di garanzia di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione individuale di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva sopracitata.

3. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata, su supporto magnetico, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

5. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

7. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico della società L.A.P.I. S.r.l.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il direttore generale*
*per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale*
*dei rapporti di lavoro*
FERRARO

**00A13896**

---

DECRETO 11 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla società «Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.», in Busto Arsizio, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto 14 febbraio 1996, con cui la società «Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.», con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, è stata autorizzata a certificare taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686/CEE;

Vista l'istanza con la quale la società «Centrocot S.p.a.» in forza del citato decreto legislativo ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al decreto 14 febbraio 1996, e l'estensione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla società «Centrocot S.p.a.» ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che la società «Centrocot S.p.a.», ha ottenuto l'accreditamento SINAL 0033;

Decretano:

*Articolo unico*

1. La società «Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.» è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati per i prodotti e le categorie a fianco indicate:

*Cat. 2*

indumenti di segnalazione ad alta visibilità;

indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (fino a – 50°C);

indumenti di protezione, guanti ed accessori, per operazioni di saldatura e similari;

indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento;

guanti di protezione contro rischi meccanici;

indumenti di protezione, guanti e accessori con caratteristiche di antistaticità;

indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo;

indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi biologici;

indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi chimici;

indumenti di protezione contro rischi meccanici.

*Cat. 3*

indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (oltre – 50°C);

indumenti di protezione, guanti ed accessori, per lavoratori esposti al calore;

indumenti di protezione per vigili del fuoco;

indumenti di protezione contro rischi meccanici;

indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi chimici;

indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi biologici;

indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo.

2. La «Società Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.» è altresì autorizzata ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1 ai sensi dell'art. 11, lettera *A)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata, su supporto magnetico, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

5. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

7. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico del «Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

*Il direttore generale*
*per lo sviluppo produttivo e la competitività*
VISCONTI

*Il direttore generale*
*per i rapporti di lavoro*
FERRARO

**00A13901**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coopservice - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Padova, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 maggio 2000 nei confronti della società cooperativa «Coopservice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coopservice - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita in data 28 ottobre 1993, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Ponzi, di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto del 12 marzo 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano, nata a Padova il 13 giugno 1946, ivi residente in via Tripoli n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A13912**

---

DECRETO 12 ottobre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa legno Pianopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pianopoli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 18 marzo 1999 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa legno Pianopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa legno Pianopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), costituita in data 12 novembre 1985, con atto a rogito del notaio avv. Fiore Melacrinis Napoleone, di Catanzaro, omologato dal tribunale di Lamezia Terme, con decreto del 27 novembre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Paolo Canonaco, nato a Cosenza il 29 novembre 1969 residente in Mendicino (Cosenza), via Muoio n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A13913**

DECRETO 12 ottobre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Venezia Mestre, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 settembre 1999 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Mestre, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinia fra lavoratori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Venezia Mestre, costituita in data 20 novembre 1970, con atto a rogito del notaio dott. Bruno Marelli di Venezia, omologato dal tribunale di Venezia, con decreto del 23 dicembre 1970, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nerio De Bortoli nato a Venezia l'11 febbraio 1942 e ivi residente in via Dorsoduro n. 3627, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A13914**

DECRETO 12 ottobre 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Se.Ge. - Cooperativa servizi generali a r.l.», in Camerino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 16 giugno 2000 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa servizi generali a r.l.», più brevemente «Co.Se.Ge.», con sede in Camerino (Macerata), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa servizi generali a r.l.» più brevemente «Co.Se.Ge.», con sede in Camerino (Macerata), costituita in data 11 settembre 1990, con atto a rogito del notaio dott. Pasqualino Franco di Macerata, omologato dal tribunale di Macerata con decreto del 28 settembre 1990, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e la rag. Giuliana Pallucca, nata a Matelica (Macerata) il 25 marzo 1958, con studio in Matelica (Macerata) via G. Venezian n. 1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A13915**

---

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Integrazione al decreto 26 maggio 1975 recante lo scioglimento e nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Michele Saponaro», in San Cesario di Lecce.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione attribuisce alla competenza degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 26 maggio 1975 con il quale veniva nominato liquidatore della cooperativa edilizia «Michele Saponaro», con sede in San Cesario di Lecce (Lecce) il dott. Claudio Fiorito;

Considerato che in data 31 maggio 1999 il dott. Fiorito Claudio è deceduto;

Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 27 gennaio 1998, art. 2, concernente i limiti al di sotto del quale non si debba far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolare n. 33/1996, del 7 marzo 1996;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare della cooperativa in argomento come si evince dal bilancio finale di liquidazione redatto dal dott. Claudio Fiorito in data 4 luglio 1985;

Ritenuta l'opportunità di riformare il succitato decreto ministeriale del 26 maggio 1975, come disposto anche dalla direzione generale della cooperazione div. IV/5 con nota dell'8 ottobre 1999, da con a senza nomina di liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Michele Saponaro» con sede in San Cesario di Lecce (Lecce), costituita con atto a rogito del notaio Domenico Mancuso di Lecce in data 16 marzo 1964, repertorio n. 37565, tribunale di Lecce, registro società n. 2486, posizione BUSC 326/87336, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975.

Lecce, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* D'ORIA

**00A14073**

---

DECRETO 30 ottobre 2000.

**Integrazione al decreto 2 ottobre 1984 recante lo scioglimento e nomina del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Tabacchicoltori Madonna dell'abbondanza», in Cursi.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le direttive ministeriali emanate con circolari n. 30/1981 del 20 marzo 1981 e successive variazioni intervenute e n. 33/1996 del 7 marzo 1996 in materia di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 (art. 2);

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della massima occupazione del 2 ottobre 1984 concernente lo scioglimento e contestuale nomina del liquidatore nella persona del dott. Alfredo Barone;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4095 del 6 ottobre 1999 contenente disposizioni per la conversione del suddetto decreto da con a senza nomina di liquidatore;

Tenuto conto del tempo ormai trascorso dal deposito dell'ultimo bilancio d'esercizio relativo all'anno 1984, ritenuto che le poste attive in esso contenute debbano considerarsi estinte e quindi si possa far rientrare la procedura liquidativa nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Tabacchicoltori Madonna dell'abbondanza», con sede in Cursi (Lecce), costituita con rogito notaio Bruno Franco in data 27 giugno 1977, repertorio n. 159111, registro società n. 4537, BUSC 1415/154337, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975.

Lecce, 30 ottobre 2000

*Il dirigente:* D'ORIA

**00A14072**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Cancellazione di alcune varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17 *bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

| *Codice* | *Specie* | *Varietà* | *Responsabile della conservazione in purezza* | *D.M. iscrizione* |
|---|---|---|---|---|
| 004937 | Frumento tenero | Costanzo | Pioneer | 13.10.1997 |
| 003205 | Frumento tenero | Generoso Fam. 7 | Az. Agr. Michahelles | 03.05.1969 |
| 003563 | Frumento tenero | Maxi | Az. Agr. Michahelles | 01.12.1993 |
| 001274 | Frumento tenero | Torre | Az. Agr. Michahelles | 04.12.1985 |
| 006392 | Mais | Abacus | Advanta | 01.02.2000 |
| 006390 | Mais | ADV8310 | Advanta | 01.02.2000 |
| 005505 | Mais | Aribo | Kws | 04.02.1999 |
| 002940 | Mais | Basket | Kws | 21.02.1994 |
| 003038 | Mais | Dante | Kws | 21.02.1994 |
| 005561 | Mais | Lepre | Novartis | 04.02.1999 |
| 005204 | Mais | Mogul | Kws | 24.02.1998 |
| 004681 | Mais | Orione | Kws | 04.03.1997 |
| 006399 | Mais | Pirgos | Institut Za Kukuruz | 01.02.2000 |
| 003017 | Mais | Plitz | MBS Inc. | 21.02.1994 |
| 006035 | Mais | PR34V98 | Pioneer | 01.02.2000 |
| 006305 | Mais | Predil | Kws | 01.02.2000 |
| 005201 | Mais | Pronto | Kws | 24.02.1998 |
| 005196 | Mais | Spada | Kws | 24.02.1998 |
| 003463 | Mais | Valzer | Kws | 20.03.1995 |
| 004153 | Mais | Verde | Kws | 06.02.1996 |
| 000641 | Orzo distico | Protidor | I.N.R.A. | 04.12.1985 |
| 003629 | Orzo polistico | Isacco | I.N.R.A. | 03.03.1995 |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

*Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**00A13917**

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Cancellazione di alcune varietà di specie ortive dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, che prevede la cancellazione di una varietà su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| anguria | Samos | 11 giugno 1988 | 4 febbraio 1999 |
| fagiolo nano | Rubino | 22 ottobre 1980 | 5 ottobre 1991 |
| pomodoro | Extradurmande | 21 novembre 1990 | |
| pomodoro | Marzanpeel | 5 ottobre 1989 | |
| porro | Gigante d'inverno 2 | 22 giugno 1991 | |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

*Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**00A13918**

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Variazione delle responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie ortive iscritte nel relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole in ordine alle richieste presentate, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è modificata come di seguito riportato:

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| melanzana | Paula | 21 novembre 1990 | |
| melanzana | Serena | 5 ottobre 1989 | |
| peperone | Ravel | 14 febbraio 1992 | |
| peperone | Zot | 14 febbraio 1992 | |
| pisello a grano rugoso | Stirone | 16 febbraio 1989 | 1° febbraio 2000 |

da: N. Semencoop, Cesena (Forlì);

a: Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (Forlì);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| melanzana | Black Slender | 21 novembre 1990 | |
| melanzana | Queen of Sheba | 21 novembre 1990 | |
| melanzana | Semadar | 21 novembre 1990 | |
| melone | Sharon | 21 novembre 1990 | |
| peperone | Gambo | 21 novembre 1990 | |
| peperone | Tal | 21 novembre 1990 | |

da: Comes S.p.a., Roma;

a: Hazera Genetics Ltd., Brurim D.N. Shikmim, 79837 Israele;

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| pomodoro | Giada ER 93 | 20 marzo 1995 | |
| pomodoro | Nemador | 25 febbraio 1993 | |

da: Erso Soc. Coop. a r.l., Cesena (Forlì);

a: C.R.P.V. Soc. Coop. a r.l., Diegaro di Cesena (Forlì);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| cardo | Gigante di Romagna | 6 febbraio 1996 | |

da: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì) - Sativa Soc. Coop. a r.l, Cesena (Forlì);

a: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| carota | Nantese 3 | 22 giugno 1991 | |

da: Sgaravatti N. & C. S.p.a., Pergine Valdarno (Arezzo) - Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (Forlì) - Sluis & Groot Research, Enkhuizen (Paesi Bassi) - Enza Zaden, De Enkhuizer Zaandhandel BV, Enkhuizen (Paesi Bassi);

a: Sgaravatti N. & C. S.p.a., Pergine Valdarno (Arezzo) - Sluis & Groot Research, Enkhuizen (Paesi Bassi) - Enza Zaden, De Enkhuizer Zaandhandel BV, Enkhuizen (Paesi Bassi);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| cavolo verza | Savoy Emperor | 1º febbraio 2000 | |

da: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì);

a: Sanyo Seed Co; Ltd., 6-65 Kamiyacho Himeji, Hyogo 670, Giappone;

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| cicoria | Rossa di Treviso 3 | 3 aprile 1997 | |

da: Sativa Soc. Coop. a r.l, Cesena (Forlì);

a: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| cicoria | Palla rossa 3 | 3 aprile 1997 | |

da: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì) - Sativa Soc. Coop. a r.l, Cesena (Forlì); Zorzi sementi S.r.l.;

a: S.A.I.S. Società agricola italiana sementi S.p.a., Cesena (Forlì) - Sativa Soc. Coop. a r.l, Cesena (Forlì) - Zorzi sementi S.r.l. - Franchi sementi S.p.a., Grassobbio (Bergamo);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| lattuga | Lentissima a montare 3 | 22 giugno 1991 | |

da: Anseme S.r.l., Cesena (Forlì) - Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (Forlì) - Enza Zaden, De Enkhuizer Zaandhandel BV, Enkhuizen (Paesi Bassi) - La Semiorto sementi S.r.l., Sarno (Salerno);

a: Anseme S.r.l., Cesena (Forlì) - Enza Zaden, De Enkhuizer Zaandhandel BV, Enkhuizen (Paesi Bassi) - La Semiorto Sementi S.r.l., Sarno (Salerno);

| Specie | Varietà | D.M. di iscrizione | D.M. di rinnovo dell'iscrizione |
|---|---|---|---|
| pomodoro | S. Marzano 3 | 22 giugno 1991 | |

da: ISI sementi S.p.a., Fidenza (Parma) - Sativa Soc. Coop. a r.l., Cesena (Forlì) - MFM International S.r.l., Torre del Greco (Napoli);

a: ISI sementi S.p.a., Fidenza (Parma) - MFM International S.r.l., Torre del Greco (Napoli).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

*Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**00A13919**

---

DECRETO 13 ottobre 2000.

**Variazione delle responsabilità della conservazione in purezza di talune varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

| *Codice* | *Specie* | *Varietà* | *Vecchio responsabile della conservazione in purezza* | *Nuovo responsabile della conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|---|
| 004978 | Erba medica | Letizia | Zignani | CGS srl |
| 005893 | Frumento duro | Orobel | Benoist | Benoist & Venturoli & S.I.S |
| 004911 | Loglio d'Italia | Lilio | Zignani | CGS srl |
| 005492 | Mais | Amantea | Stefanoni Clara | Trisler Seed Farms Inc. |
| 005432 | Orzo distico | Nure | Ist. Sper. Cerealicoltura | PRO.SE. ME. srl |
| 005433 | Orzo polistico | Aliseo | Ist. Sper. Cerealicoltura | PRO.SE. ME. srl |
| 005348 | Riso | Ambra | Az. Agr. Ca' Rossa | Az. Agr. Meril d'Eril |
| 003902 | Trifoglio alessandrino | Enri | Zignani | CGS srl |
| 003924 | Trifoglio alessandrino | Mario | Zignani | CGS srl |
| 003935 | Trifoglio incarnato | Pier | Zignani | CGS srl |

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

*Il decreto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**00A13920**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2000.

**Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla società Monte Titoli S.p.a.**

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;

Visto l'art. 2, comma 1, del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000 sulla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati adottato d'intesa con la Consob («provvedimento della Banca d'Italia»);

Visto che entro il termine previsto dall'art. 11, comma 1, del provvedimento della Banca d'Italia è pervenuta la sola domanda della Monte Titoli S.p.a.;

Verificata la completezza della documentazione presentata;

Considerato che in particolare sono stati accertati il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del provvedimento della Banca d'Italia nonché l'adozione di adeguate misure di contenimento del rischio anche a fronte dello svolgimento di attività accessorie e dell'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione;

Considerato che è stata altresì accertata la conformità alle disposizioni del cennato provvedimento del regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda denominato Express, allegato alla presente autorizzazione;

Considerato che sino all'avvio dell'esercizio, da parte della società autorizzata, del servizio di compensazione e liquidazione su base netta restano in vigore le disposizioni relative al servizio di compensazione di strumenti finanziari contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997;

Valutata positivamente la proposta nel suo complesso;

D'intesa con la Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob);

Autorizza

la Monte Titoli S.p.a. alla gestione dei servizi di liquidazione.

La Monte Titoli S.p.a. entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione deve presentare alla Banca d'Italia e alla Consob, per l'approvazione, il regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 ottobre 2000

*Il Governatore:* FAZIO

---

ALLEGATO

REGOLAMENTO OPERATIVO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA EXPRESS

TITOLO I

FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1.

*Fonti normative*

1. Il presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio di liquidazione su base lorda, è adottato ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Nel presente regolamento si intendono per:

*a)* «Provvedimento Banca d'Italia»: il provvedimento dell'8 settembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 2000 — e sue eventuali modifiche e/o integrazioni — emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*b)* «Regolamento Consob»: il regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e/o integrazioni;

*c)* «Servizio»: il servizio Express di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte;

*d)* «Sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri delle transazioni riconosciuti dal Monte al fine dell'acquisizione delle transazioni da regolare;

*e)* «Sistema BI-REL»: sistema di regolamento lordo dei pagamenti nei conti degli intermediari presso la Banca d'Italia;

*f)* «partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;

*g)* «banca tramite»: l'intermediario incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene;

*h)* «venditore»: il partecipante in consegna di titoli;

*i)* «acquirente»: il partecipante in ritiro di titoli;

*j)* «negoziatore»: utente dei sistemi RRG non partecipante al Servizio.

## TITOLO II

## CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO

### *Capo I*

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 3.

*Caratteristiche*

1. Il Servizio ha per oggetto l'attività di liquidazione su base lorda intesa a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 22 del regolamento Consob, singolarmente considerate. Il Servizio non consente il regolamento parziale delle transazioni.

2. Per fornire il Servizio, Monte Titoli (di seguito, «Monte») si avvale dei sistemi di riscontro e rettifica delle transazioni che rispondano ai requisiti tecnici di cui all'art. 21.

3. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, aperti presso il Monte nonché presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

4. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti ammessi al sistema di regolamento lordo gestito dalla Banca d'Italia (BI-REL).

5. Il regolamento del contante in valute diverse dall'euro avviene sui conti di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie che garantiscano la definitività del regolamento e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

#### Art. 4.

*Partecipanti e modalità di partecipazione*

1. Possono partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia. Il Monte comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del citato provvedimento ai fini della verifica delle condizioni ivi previste.

2. La partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi.

3. Ai fini del regolamento del contante i partecipanti che non dispongono di conti di cui all'art. 3, commi 4 e 5, si devono avvalere di un banca tramite conferendole apposito incarico. Anche i partecipanti che dispongano di detti conti possono avvalersi di tale facoltà.

4. Nel caso di regolamento del contante mediante banca tramite, questa deve:

*a)* per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni;

*b)* per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione;

*c)* dare conferma al Monte dell'accettazione dell'incarico conferitole dal partecipante, mediante lettera, con la quale essa si obbliga contestualmente a comunicare l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore ad un giorno;

*d)* utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni da liquidare;

*e)* stabilire i limiti di esposizione («CAPS») per i partecipanti (c.d. «tramitati») che si avvalgono della stessa per il regolamento del contante;

*f)* comunicare al Monte in via telematica tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.

#### Art. 5.

*Casi di esclusione e di sospensione*

1. Il Monte esclude dal Servizio:

*a)* i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*b)* i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia.

2. Il Monte sospende con effetto immediato dal servizio il partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti da parte della Banca d'Italia.

3. Il Monte può, altresì, sospendere dal servizio i partecipanti, diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro, qualora:

*a)* non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;

*b)* non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio.

4. Nei casi indicati nei commi precedenti il Monte provvede a informare immediatamente i partecipanti al Servizio.

#### Art. 6.

*Informativa*

1. Il Servizio fornisce periodicamente ai partecipanti, in via telematica, informativa di carattere anagrafico relativa a:

*a)* strumenti finanziari;

*b)* soggetti partecipanti;

*c)* valute diverse dall'euro in cui è possibile effettuare il regolamento del contante;

*d)* organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

*e)* banche di regolamento presso le quali può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

*f)* calendario e orario.

2. Il Servizio fornisce inoltre, sempre in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo:

*a)* ai partecipanti, ai Sistemi RRG ed ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il numero identificativo di ogni transazione (NOR) di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a)*;

*b)* ai partecipanti, tutti gli eventi che modifichino la disponibilità del conto titoli degli stessi, con messaggi che forniscono in tempo reale lo stato di regolamento di ogni transazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio, nonché l'avvenuto regolamento della transazione stessa;

*c)* alle banche tramite e ai partecipanti che si avvalgono delle stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lo stato dei limiti di esposizione;

*d)* ai Sistemi RRG, le diverse fasi del processo e l'avvenuto regolamento delle transazioni.

*Capo II*

REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE

Art. 7.

*Requisiti di adesione*

1. Per poter partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono:

*a)* disporre di un conto titoli presso il Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

*b)* per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4;

*c)* per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4;

*d)* utilizzare Sistemi RRG;

*e)* utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni da liquidare.

2. I partecipanti che si avvalgono, ai sensi dell'art. 4, comma 3, di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso della stessa o in caso di esclusione o sospensione dal Sistema BI-REL, provvedere alla pronta sostituzione dandone comunicazione al Monte.

3. I soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, partecipano al Servizio anche per conto di terzi possono richiedere l'apertura di appositi conti titoli, ciascuno per ogni intermediario per conto del quale essi agiscono. Lo scambio di disposizioni e di istruzioni tra il partecipante e gli intermediari per conto dei quali esso agisce deve avvenire mediante collegamento telematico.

Art. 8.

*A d e s i o n e*

1. L'adesione avviene su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, mediante stipulazione di apposito contratto predisposto dal Monte.

2. Il contratto di cui al comma precedente contiene almeno i seguenti elementi principali:

*a)* l'esplicito riferimento al presente regolamento operativo, che costituisce parte integrante del contratto;

*b)* gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti, avuta particolare considerazione alla disciplina dei casi di sospensione ed esclusione;

*c)* il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

*d)* la disciplina dell'adesione al Servizio per conto terzi;

*e)* le modalità e i termini di recesso dal contratto;

*f)* le commissioni per il servizio reso da corrispondere al Monte.

3. I soggetti di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 1 e *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, dell'art. 6 del provvedimento Banca d'Italia stipulano con il Monte apposite convenzioni. Limitatamente ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 del provvedimento Banca d'Italia le convenzioni stipulate devono essere, altresì, basate su criteri di reciprocità.

*Capo III*

STRUTTURA DEL SERVIZIO

Art. 9.

*Articolazione*

1. Il servizio si articola nel seguente modo:

*a)* acquisizione degli ordini riscontrati da parte dei Sistemi RRG;

*b)* liquidazione;

*c)* regolamento.

Art. 10.

*Calendario e orari del servizio*

1. Il Servizio segue il calendario e l'orario del sistema di regolamento lordo del contante gestito dalla Banca d'Italia (BI-REL) e le eventuali modifiche concernenti lo stesso.

2. Il Monte consente, laddove necessario, un'estensione del calendario e dell'orario.

Sezione I

*Acquisizione delle transazioni*

Art. 11.

*Controllo e acquisizione delle transazioni*

1. Il Servizio riceve dai Sistemi RRG i dati sulle transazioni da liquidare il giorno di regolamento.

2. Effettuati i controlli sulla correttezza e completezza dei dati pervenuti, il Servizio procede all'acquisizione delle transazioni mediante assegnazione di un apposito numero identificativo, chiamato NOR (Numero operazione regolamento), volto a consentire ai soggetti destinatari dell'informativa di cui all'art. 6, comma 2, di abbinare le informazioni ricevute alla transazione che le ha originate.

3. Qualora il Servizio riscontri irregolarità nella transazione, non assegna il NOR e fornisce ai Sistemi RRG la segnalazione dell'errore per la conseguente rettifica.

4. Le transazioni pervenute oltre i limiti di orario del Servizio vengono acquisite solo dal giorno successivo, compatibilmente con la data di fine validità dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 6.

Art. 12.

*Irrevocabilità delle transazioni*

1. Le transazioni sono immesse nel Servizio e diventano irrevocabili a partire dal momento in cui le stesse vengono acquisite secondo le modalità di cui all'art. 11, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, per le operazioni di politica monetaria.

Sezione II

*Liquidazione*

Art. 13.

*Elaborazione dei dati*

1. Il servizio, assegnato il NOR, procede alla elaborazione della transazione secondo le seguenti modalità:

*a)* verifica la capienza sul conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantità negoziata in attesa del regolamento del contante;

*b)* qualora non vi sia capienza sul conto titoli del venditore la transazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i criteri contenuti nell'art. 14.

Art. 14.

*Criteri di priorità nella gestione delle code*

1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l'intero periodo di attività giornaliera del servizio, il costituirsi delle disponibilità in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei dati. Per le operazioni di politica monetaria, in caso di necessità, la Banca d'Italia può richiedere lo storno di operazioni in coda.

2. Nel caso più transazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli del venditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorità:

*a)* operazioni di politica monetaria e di finanziamento infragiornaliero disposte dalla Banca d'Italia;

*b)* parametro di priorità impostato dal venditore nei Sistemi RRG;

*c)* a parità di priorità, numero progressivo di transazione assegnato dal Sistema RRG, che rispecchia l'ordine temporale di riscontro delle transazioni (criterio First in, First out);

*d)* qualora la transazione a maggiore priorità, sulla base del criterio di cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all'esame della successiva transazione secondo il criterio di disponibilità del conto titoli (criterio First available, First out).

3. Alla chiusura giornaliera, il Servizio non dà corso alle transazioni non elaborate, salvo quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 6.

Sezione III

*Regolamento*

Art. 15.

*Regolamento del contante in euro*

1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, lettera *a)*, il regolamento del contante, per le transazioni in euro, viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso il sistema di regolamento lordo gestito dalla Banca d'Italia.

2. Effettuato il blocco sul conto titoli indicato all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, il Servizio attiva la procedura di regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, di apposita richiesta.

3. Qualora non vi sia capienza sul conto presso la Banca d'Italia, l'operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema BI-REL il cui funzionamento è disciplinato dalla Banca d'Italia. Nel caso di cancellazione dell'operazione dalle liste di attesa del Sistema BI-REL, il Servizio non dà corso alla transazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore.

Art. 16.

*Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro*

1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, lettera *a)*, il regolamento del contante, per le transazioni in valuta diversa dall'euro, viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulata apposita convenzione.

2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell'art. 15. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.

Art. 17.

*Regolamento del contante mediante banca tramite*

1. In caso di regolamento del contante mediante banca tramite il Servizio gestisce la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.

2. L'archivio di cui al comma precedente contiene i seguenti dati:

*a)* la disponibilità ordinaria assegnata dalla banca tramite ad ogni proprio tramitato. Questo dato può essere variato in qualunque momento ad iniziativa della banca tramite;

*b)* la disponibilità giornaliera, inizialmente coincidente con quella ordinaria, salvo diversa indicazione della banca tramite. Questo dato viene successivamente variato dal Servizio in base alle transazioni effettuate nella giornata e, comunque, può essere variato in qualunque momento ad iniziativa della banca tramite.

3. Effettuato il blocco sul conto titoli di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, il Servizio procede ad effettuare le verifiche ed espletare le attività sotto indicate:

*a)* identificare per ogni partecipante la banca tramite;

*b)* verificare i limiti di esposizione giornalieri dell'acquirente ed aggiornarli in diminuzione;

*c)* inviare l'informativa alle banche tramite del venditore e dell'acquirente.

4. Qualora il limite di esposizione giornaliero risulti insufficiente, il servizio pone in sospeso la transazione in attesa della formazione della disponibilità del contante, dandone informativa ai soggetti interessati.

5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la disponibilità di cui al comma precedente, il servizio non dà corso alla transazione per superamento dei limiti di esposizione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore.

6. Terminate positivamente le suddette verifiche e attività:

*a)* qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, il Servizio non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli articoli 15 e 16 e aggiorna in aumento i limiti di esposizione del venditore;

*b)* in tutti gli altri casi, il Servizio attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.

7. Nel caso il regolamento di cui alla lettera *b)* del comma 6, abbia avuto esito positivo, il Servizio provvede a:

*a)* comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al venditore;

*b)* aggiornare in aumento i limiti di esposizione del venditore.

8. Nel caso il regolamento di cui alla lettera *b)* del comma 6 abbia avuto esito negativo, il servizio provvede a:

*a)* comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al venditore;

*b)* ripristinare i limiti di esposizione dell'acquirente precedentemente variati in diminuzione.

Art. 18.

*Regolamento titoli*

1. Il Servizio, immediatamente dopo avere acquisito l'esito del regolamento del contante:

*a)* rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;

*b)* esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore ed accreditando l'acquirente del quantitativo della transazione;

*c)* fornisce l'esito del regolamento alle parti interessate e ai Sistemi RRG.

2. Qualora un partecipante regoli una transazione sul medesimo titolo per conto di due negoziatori rispettivamente in acquisto e in vendita il Servizio acquisisce la transazione secondo le modalità degli articoli 11 e 12 ma non procede alle operazioni previste dagli articoli 13, comma 1, lettera *a)*, e seguenti.

*Capo IV*

MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI

Art. 19.

*Misure di contenimento dei rischi di regolamento*

1. Il Servizio consente ai partecipanti l'apposizione, nei Sistemi RRG, di una limitazione di orario entro cui la transazione deve essere regolata. Qualora non specificato, la transazione rimane nelle code di esecuzione fino all'orario di chiusura del Servizio.

2. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento della transazione per mancanza di titoli, la transazione viene annullata.

Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento della transazione per mancanza di contante, la transazione viene annullata e viene rimosso il blocco di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*.

3. Le transazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 14.

4. Il Servizio prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attività di presidio volta a garantire la regolarità del Servizio stesso.

5. Nel caso la transazione non possa essere regolata nel termine prefissato, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti nell'ambito dei Sistemi RRG, per più giornate consecutive fino alla decorrenza di una data di validità.

6. La data di validità di cui al comma 5 può essere stabilita dai partecipanti, per le transazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati, ovvero, negli altri casi, dalle società di gestione dei mercati.

7. Le transazioni riproposte mantengono inalterati i dati originari dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorità, che può essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validità della transazione.

8. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, e comma 2 del provvedimento Banca d'Italia, per conto dei quali essi regolano.

Art. 20.

*Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa*

1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:

*a)* procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrità;

*b)* misure finalizzate a garantire la continuità elaborativa dei processi, assicurando:

1) adeguate procedure di back-up;

2) la riattivazione entro quaranta minuti dell'operatività in caso di indisponibilità temporanea dell'ambiente elaboratore;

3) il ripristino dei processi di trattamento entro quattro ore dalla dichiarazione della situazione disastrosa o dell'evento disastroso interessante il sito elaborativo;

*c)* adeguati sistemi di controllo interno.

2. Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento del Servizio, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.

Art. 21.

*Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dai Sistemi RRG*

1. Il Servizio richiede ai Sistemi RRG l'adozione di idonee misure tecniche al fine di garantire la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative alle transazioni da regolare.

2. I Sistemi RRG devono prevedere che:

*a)* le singole operazioni inviate al Servizio siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l'univocità ed il corretto ordinamento;

*b)* siano utilizzate modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle transazioni tali da assicurare la corretta provenienza ed integrità dei dati ricevuti;

*c)* siano adottate procedure di quadratura con il Servizio atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 i Sistemi RRG devono conservare, tutelandone l'integrità, i dati relativi alle transazioni da liquidare, per un periodo di dieci anni secondo quanto previsto dall'art. 2946 del codice civile per il termine di prescrizione ordinaria, e a mettere a disposizione del Servizio i dati costituenti chiave di riscontro.

Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di efficacia del provvedimento, emanato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, con il quale si autorizza il Monte alla gestione del servizio di liquidazione lorda degli strumenti finanziari non derivati.

**00A14067**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2000.

**Modifiche ed integrazioni al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva: rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara.** (Deliberazione n. 664/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione dell'11 ottobre 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, di tale legge, che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione del 16 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia di pianificazione delle frequenze;

Vista la delibera n. 68/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 105/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato l'integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;

Vista la delibera n. 95/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato la integrazione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva che apporta parziali perfezionamenti all'integrazione approvata con la delibera n. 105/99;

Rilevato che nel Piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione televisiva e nelle successive integrazioni al piano le coordinate geografiche relative al sito di Novara non rispondenti ai valori reali rilevati a causa di un mero errore materiale di trascrizione;

Ritenuto pertanto necessario apportare al Piano la rettifica delle coordinate geografiche del sito di Novara in modo che l'ubicazione dello stesso corrisponda a quella definita in sede di elaborazione del Piano;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari;

Delibera:

*Articolo unico*

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68/98, successivamente perfezionato e integrato con le delibere n. 105/99 e n. 95/00/CONS, le coordinate del sito di Novara sono così rettificate:

longitudine: da 8° 39' 27" a 8° 39' 02";

latitudine: da 45° 23' 23" a 45° 25' 01".

2. Rimane invariato per il resto il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva di cui al comma 2 della delibera n. 95/00/CONS.

3. Copia del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, così come rettificato in attuazione della presente delibera, è depositato a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2000

*Il presidente*
CHELI

*Il commissario relatore*
LARI

*Il segretario degli organi collegiali*
BELATI

**00A13882**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 3 agosto 2000, n. **9.**

**Criteri e modalità operative in materia di contrassegno ufficiale nell'ambito della certificazione delle sementi in applicazione dell'art. 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.**

*All'Ente nazionale sementi elette*

*All'Ispettorato centrale repressione frodi*

*All'A.I.S. - Associazione italiana sementi*

*All'AS.SE.ME. - Associazione sementieri mediterranei*

*All'Assoseme - Associazione italiana costitutori*

*Alla Confederazione generale industrie italiane - Associazione degli industriali di Capitanata*

La legge 25 novembre 1971, n. 1096, «Disciplina dell'attività sementiera», all'art. 12, comma 1, dispone, tra l'altro, che i prodotti sementieri non possano essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi siano stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti.

Questo Ministero con propri decreti del 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976 ha incaricato l'Ente nazionale sementi elette di effettuare tale controllo nonché di certificare i materiali sementieri previsti dalla legge n. 1096/1971.

Considerato che le procedure convenzionali per la stampa dei cartellini ufficiali non risultano essere adeguate agli attuali processi di lavorazione industriale, come rappresentato da numerosi operatori del settore, si rende necessario, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, semplificare tale procedura.

A tal fine si autorizza l'Ente nazionale sementi elette a rilasciare, ai soggetti aventi titolo e che ne faranno richiesta, i cartellini ufficiali che dovranno, secondo le modalità previste in allegato, essere completati, dai soggetti stessi, con gli elementi «variabili» nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Tale procedura va comunque effettuata sotto il controllo ufficiale del predetto ente.

L'Ente nazionale sementi elette è comunque tenuto a rilasciare direttamente i cartellini ufficiali, completi di tutte le informazioni, agli operatori del settore che non intendano avvalersi della procedura di cui sopra.

Roma, 3 agosto 2000

*Il direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali*
AMBROSIO

ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE IN MATERIA DI CONTRASSEGNO UFFICIALE NELL'AMBITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE SEMENTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE N. 1096/1971, TERZO COMMA.

Il completamento delle informazioni variabili previste sui cartellini di certificazione può essere effettuato sotto il controllo ufficiale dell'ENSE alle seguenti condizioni.

I cartellini ufficiali che vengono forniti dall'ENSE, sono numerati con numerazione progressiva e possiedono un codice a barre.

La ditta interessata deve richiedere all'ENSE specifica autorizzazione.

L'ENSE verifica che il richiedente sia in possesso di licenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 e che presso la struttura sementiera sussistano:

un responsabile della custodia e dell'utilizzo dei cartellini;

un ufficio per la registrazione e la conservazione dei cartellini;

un sistema di stampa adeguato ai cartellini in uso;

un'adeguata struttura operativa.

Inoltre la ditta deve essere in regola con gli obblighi di pagamento delle prestazioni.

In caso siano rispettate tali condizioni l'ENSE autorizza il completamento dei cartellini ufficiali presso la ditta richiedente.

L'ENSE completa il procedimento entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta della ditta.

L'ENSE, per un circostanziato motivo, può negare l'autorizzazione; in tal caso la ditta richiedente può fare appello al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero decide sull'eventuale appello della ditta entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta di revisione.

L'autorizzazione può essere revocata dall'ENSE a fronte di inadempienze e/o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Contro la decisione di revoca la ditta può fare appello al Ministero delle politiche agricole e forestali entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Ministero delle politiche agricole decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di revisione.

L'ENSE è tenuto a controllare le modalità di stampa, registrazione e custodia dei cartellini ufficiali.

La ditta abilitata è tenuta a:

1) inoltrare all'ENSE domanda di cartellinatura dei lotti che si intendono sottoporre alla selezione meccanica prima dell'inizio della stessa lavorazione, che potrà in ogni caso aver luogo soltanto dopo che l'ENSE avrà trasmesso al proprio tecnico, cui sono affidati i controlli presso la ditta e alla ditta stessa, copia di detta domanda debitamente vistata;

2) compilare giornalmente un foglio di lavorazione completandolo in tutte le sue parti e riportando tutti i dati relativi ai lotti in corso di selezione ed ai cartellini stampati e impiegati, oppure eventualmente resi al tecnico controllore; le copie dei suddetti fogli di lavorazione, debitamente firmate, devono essere inviate giornalmente, a mezzo fax, all'ENSE;

3) tenere i fogli di lavorazione giornalieri, in ordine progressivo, a disposizione del tecnico incaricato per consentire di effettuare gli opportuni controlli durante tutta la campagna di lavorazione;

4) redigere, al termine della campagna di selezione, il consuntivo finale controfirmato dal responsabile indicato dalla ditta e dal tecnico controllore incaricato dalla sezione competente, a cui dovrà essere inviato.

I documenti sopracitati saranno redatti sulla modulistica fornita dall'ENSE.

L'autorizzazione al completamento della stampa dei cartellini non esclude le responsabilità civili e penali derivanti dallo smarrimento, distribuzione volontaria, alienazione dei cartellini ufficiali, o altro uso indebito; in tali circostanze l'ENSE invierà rapporto agli organi competenti.

**00A13883**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Accordo nella sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 relativo al personale del comparto scuola.

L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito del parere favorevole espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2000 sul testo dell'ipotesi di sequenza contrattuale relativa all'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 del comparto scuola, nonché della certificazione della Corte dei conti sull'attendibilità dei costi quantificati per la medesima sequenza contrattuale e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 18 ottobre 2000 alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.

Al termine della riunione le parti hanno proceduto alla firma della sequenza contrattuale prevista dall'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 del personale del comparto scuola sottoscritto in data 26 maggio 1999.

*Articolo unico*

In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 le parti stabiliscono quanto segue:

1. Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano dell'offerta formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 26 maggio 1999 e dall'art. 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 1995.

2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.

**00A13897**

### Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 1° settembre 1995 del comparto sanità.

L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanità, stipulato il 1° settembre 1995 nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.

Al termine della riunione avvenuta alle ore 16, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995 nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 44, COMMA 5 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1° SETTEMBRE 1995.

Premesso che il tribunale ordinario di Torino Sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G.L. 9586/1999, nella seduta del 24 marzo 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995 (e non 4 agosto 1995 come citato nell'ordinanza) del comparto sanità ed in particolare «se l'indennità mensile lorda di L. 50.000 ivi prevista spetti soltanto agli operatori professionali coordinatori - capo sala ed ostetriche, responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano nei presidi ospedalieri, ovvero se essa spetti anche agli operatori professionali di pari posizione funzionale che operano nei distretti territoriali (in specie capo sala dell'équipe di assistenza domiciliare integrata».

Considerato che la dinamica della formazione della controversa clausola contrattuale va ricostruita nel modo seguente:

la disposizione trae la sua origine dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160/1987), accordo valido per il triennio 1985/1987, il quale prevedeva un'indennità mensile lorda di L. 65.000 (di cui L. 15.000 pensionabili confluite per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995, in altra voce stipendiale motivo per il quale l'indennità è ora di L. 50.000) da attribuirsi al personale del ruolo sanitario di quarto, sesto e settimo livello (quest'ultimo ricomprendente le caposala e le ostetriche) operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura delle 24 ore;

la definizione dei servizi di diagnosi e cura si rinviene nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri all'epoca in vigore e tale sino al 1996;

il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 non ha disapplicato l'art. 57 sopracitato, il quale ha continuato ad operare con le stesse modalità e caratteristiche ivi previste;

il contratto collettivo nazionale di lavoro ha revisionato la materia delle indennità del personale del Servizio sanitario nazionale legate alle particolari condizioni di lavoro, confermando la dizione preesistente (servizi di diagnosi e cura ) che va letta — per conferma che si tratta dei servizi ospedalieri di degenza — in collegamento con la precisazione che l'indennità è erogata in quanto gli operatori che ne beneficiano sono responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera ad essi collegata, compito non di spettanza degli operatori che effettuano l'assistenza domiciliare.

Ritenuto che dalla ricostruzione emerge che le parti — nella loro autonomia negoziale — hanno deciso di confermare quanto già previsto dai precedenti accordi, recepiti in decreto del Presidente della Repubblica prima della riforma di cui al decreto legislativo n. 29/1993, limitando la corresponsione dei soggetti beneficiari dell'indennità a quelli originariamente previsti apprezzandone diversamente le condizioni di lavoro in ragione delle diverse e più complesse responsabilità attribuite a parità di funzioni, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 49, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993;

Che il ricorso è diretto, invece, ad ottenere l'estensione del beneficio ad operatori che operano in condizioni di lavoro diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma impugnata, che potranno essere valutate in presenza delle relative risorse economiche nell'ambito di un prossimo contratto collettivo di parte economica, in relazione all'effettivo mutato quadro dell'assetto organizzativo delle aziende sanitarie ed ai modelli di assistenza erogati;

Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995 nel testo che segue:

Art. 1.

*Clausola di interpretazione autentica*

1. Le parti confermano che l'indennità di L. 50.000, prevista dall'art. 44, comma 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995, compete esclusivamente alle caposala ed ostetriche operanti su un solo turno nei servizi ospedalieri di diagnosi e cura, in quanto responsabili dell'organizzazione dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi stessi. Essa non è cumulabile con le indennità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 44 citato ma solo con quella del comma 6 della stessa norma.

**00A13898**

## Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997, del 1° settembre 1995 del comparto sanità.

L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanità stipulato il 1° settembre 1995, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 18 ottobre 2000, alle ore 16, presso la sede dell'Aran ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.

Al termine della riunione avvenuta alle ore 16,30, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995 nel testo che segue.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 6, COMMA 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1994/1997 COMPARTO SANITÀ DEL 1° SETTEMBRE 1995.

Premesso che il tribunale ordinario di Brescia - sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta al R.G. n. 1288/1999, riguardante la definizione della misura dell'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella seduta del 9 maggio 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 comparto sanità del 1° settembre 1995 (relativo al personale di comparto e non dell'area dirigenziale);

Considerato che l'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro citato espressamente prevede che «il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa posizione funzionale e profilo professionale, di pari anzianità»;

Tenuto conto che le parti ritengono che la clausola contrattuale sopracitata comprenda tutte le indennità spettanti al personale senza operare distinzioni tra le varie tipologie;

Che, ai sensi dell'art. 43, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 aprile 1999 è prevista la revisione delle norme contrattuali da attualizzare tra cui è compresa la disciplina e la nuova denominazione dell'indennità di rischio radiologico che, nel rispetto della normativa europea, assumerà sostanzialmente caratteristiche professionali;

Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995 nel testo che segue:

Art. 1.

*Clausola di interpretazione autentica*

1. L'indennità di rischio radiologico è ricompresa tra le indennità fisse e periodiche citate nell'art. 16, comma 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° settembre 1995, che sono da corrispondere in misura proporzionale alla prestazione lavorativa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

**00A13899**

## Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 integrativo, relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997.

L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 integrativo - area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997, nonché della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 17 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali.

Al termine della riunione, avvenuta alle ore 16, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 5 agosto 1997 nel testo che segue:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 1994/1997 INTEGRATIVO RELATIVO ALL'AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL 5 AGOSTO 1997.

Premesso che il tribunale ordinario di Torino, sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta ai R.G.L. n. 2683/2000, nella seduta del 5 giugno 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione del combinato disposto degli articoli 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 agosto 1997 ed articoli 34 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro

del 5 dicembre 1996 (e non del 22 luglio 1996, come indicato nell'ordinanza) al fine di stabilire «se la disciplina dettata dall'art. 36 in tema di recesso dell'azienda o ente e, in particolare, le garanzie procedimentali previste dall'art. 36, terzo comma, che prevede l'obbligo dell'amministrazione di contestare per iscritto l'addebito al dirigente e di sentirlo a sua difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione con facoltà del dirigente di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore di sua fiducia, sia applicabile anche al recesso intimato dall'amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato»;

Considerato che l'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1997 espressamente prevede al comma 5 che «ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni» che vengono puntualmente elencate;

Considerato che tra gli istituti puntualmente elencati dal comma 5, per i quali l'art. 1 citato detta una diversa disciplina per il personale a tempo determinato, non figurano le procedure per il recesso previste dall'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996;

Ritenuto pertanto che le parti all'atto della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1997 hanno esplicitamente individuato gli istituti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non applicabili ai dirigenti con rapporto di lavoro tempo determinato e che tra di essi non figurano norme derogatorie alle garanzie procedimentali previste dall'art. 36 sicché esse sono applicabili anche al recesso intimato dall'amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;

Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 5 agosto 1997 nel testo che segue:

Art. 1.

*Clausola di interpretazione autentica*

1. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo stipulato il 5 agosto 1997 si applicano tutte le clausole previste dagli articoli 34 e 36 (in particolare il comma 3) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, che regolano il recesso per i dirigenti a tempo indeterminato.

**00A13900**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Evasio e Maria Pugno», in Vignale Monferrato

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Evasio e Maria Pugno», con sede in Vignale Monferrato (Alessandria).

**00A13887**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 6 novembre 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,8667 |
| Yen giapponese | 92,86 |
| Dracma greca | 340,00 |
| Corona danese | 7,4508 |
| Lira Sterlina | 0,55950 |
| Corona svedese | 8,5668 |
| Franco svizzero | 1,5252 |
| Corona islandese | 74,06 |
| Corona norvegese | 7,9770 |
| Lev bulgaro | 1,9477 |
| Lira cipriota | 0,57241 |
| Corona ceca | 34,709 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 263,99 |
| Litas lituano | 3,4688 |
| Lat lettone | 0,5397 |
| Lira maltese | 0,3963 |
| Zloty polacco | 3,9125 |
| Leu romeno | 21619 |
| Tallero sloveno | 210,5481 |
| Corona slovacca | 43,366 |
| Lira turca | 588575 |
| Dollaro australiano | 1,6425 |
| Dollaro canadese | 1,3283 |
| Dollaro di Hong Kong | 6,7585 |
| Dollaro neozelandese | 2,1630 |
| Dollaro di Singapore | 1,5011 |
| Won sudcoreano | 982,40 |
| Rand sudafricano | 6,5163 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A14102**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Rettifica concernente: «Estratto provvedimento UAC/II/737» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metrodin HP».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/737» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metrodin HP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2000, alla pag. 52 dove è scritto: «Estratto provvedimento UAC/II/*737*», leggasi: «Estratto provvedimento UAC/II/*738*».

**00A13888**

**Rettifica concernente: «Estratto provvedimento UAC/II/736» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metrodin HP».**

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UAC/II/736» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metrodin HP», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2000, alla pag. 51 dove è scritto: «Estratto provvedimento UAC/II/*736*», leggasi: «Estratto provvedimento UAC/II/*739*».

**00A13889**

## REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

**Liquidazione coatta amministrativa della società «Tesintur Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Castello Tesino.**

Con deliberazione n. 1212 del 16 ottobre 2000, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Tesintur Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castello Tesino - località Fra Dea, 19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Dario Guidoni con studio in Trento, Passaggio Zippel, 2.

**00A13885**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651260/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

### BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

### CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

### LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

### LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

### LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . . **L. 289.000**

**Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . . **L. 231.000**

**Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . . **L. 69.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . . **L. 70.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . . **L. 150.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . . **L. 68.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . . **L. 145.000**

**Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . . **L. 593.000**

**Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . . **L. 520.000**

*Integrando con la somma di* **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . . **L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**
*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.500**

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . **L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato . . . . . **L. 8.000**

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) . . . . . **L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale . . . . . **L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) . . . . . **L. 4.000**

*N.B.* — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . **L. 474.000**
Abbonamento semestrale . . . . . **L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . **L. 1.550**

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Ufficio abbonamenti | Vendita pubblicazioni | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 06 85082149/85082221 | ☎ 06 85082150/85082276 | ☎ 06 85082146/85082189 | ☎ 800-864035 |